

rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Alla prestazione si applicano i requisiti contributivi previsti per l'indennità di degenza ospedaliera nella misura pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a tale titolo. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia si applicano le disposizioni sulle visite domiciliari e sulle fasce orarie di reperibilità (Circolare INPS n. 76/2007);

- al **comma 791**, l'estensione alle lavoratrici a progetto della tutela più ampia sotto il profilo temporale prevista, in alcune ipotesi, per le lavoratrici dipendenti, rispetto al periodo standard intercorrente tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso. Tale estensione avviene nei limiti delle risorse provenienti da una specifica aliquota contributiva, da definire con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- al **comma 793**, la riduzione contributiva per gli assistenti domiciliari all'infanzia della provincia di Bolzano, anche nel caso che svolgano la loro attività presso il domicilio dell'assistito o il proprio domicilio. In questi casi si applicano le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica;
- ai **commi 794 e 795**, la modifica dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 che reca provvidenze per le vittime del terrorismo, stabilendo che l'accredito contributivo figurativo spetta a tutti coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e che il beneficio si estende ai familiari delle vittime degli atti di terrorismo, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza, ai genitori. Tale beneficio spetta anche sulla pensione diretta percepita da tali soggetti;
- dal **comma 1180 al comma 1185**, che, a partire dall'anno 2007, i datori di lavoro dovranno anticipare la comunicazione di assunzione al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato

in partecipazione con apporto lavorativo. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato. Una eccezione è prevista in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive. In questo caso la comunicazione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al Centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Resta in vigore la denuncia, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici, del codice fiscale all'INAIL sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui ad un apposito decreto interministeriale. E' previsto che le comunicazioni dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative alle variazioni dei rapporti di lavoro subordinato debbano riguardare anche il trasferimento del lavoratore, il distacco del lavoratore, la modifica della ragione sociale del datore di lavoro e il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa. Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate ai Centri per l'impiego o agli altri servizi competenti per territorio, sono da considerarsi valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. Le suddette comunicazioni debbono avvenire mediante i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro, previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, come già previsto dal D.Lgs. n. 181/2000. Sono abrogati, infine, gli articoli della riforma del lavoro che prevedevano la possibilità di sanare la mancata comunicazione pagando una sanzione in misura minima;

- dal **comma 1202 al comma 1210**, al fine di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche

a progetto, ed al fine di promuovere la conversione in contratti di lavoro subordinato, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali con le organizzazioni sindacali nazionali e possono regolarizzare i periodi pregressi presentando all'INPS, entro la stessa data, un'istanza accompagnata dal versamento di una somma in misura pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente stesso per il periodo di vigenza del contratto di lavoro parasubordinato che s'intende regolarizzare. L'accoglimento di tale istanza è subordinata, inoltre, ad un atto di conciliazione individuale con i collaboratori in base agli articoli 410 e 411 c.p.c. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godranno dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto le parti possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori;

- al **comma 1270**, che i benefici per le vittime del terrorismo, previsti dalla legge n. 206/2004, vengano estesi anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e alle vittime superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.

La **legge 3 agosto 2007, n. 127**, di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", dispone:

- al **comma 1, dell'articolo 5**, che a decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità

contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

- al **comma 2, dell'articolo 5**, che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva stessa, questa viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite;
- al **comma 4, dell'articolo 5**, che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- al **comma 5, dell'articolo 5**, che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, dell'articolo 38, della legge n. 289/2002, è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 tale limite di reddito annuo è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- al **comma 6, dell'articolo 5**, che per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del cento per cento;
- al **comma 8, dell'articolo 5**, che dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, con particolare riguardo ai soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo;
- al **comma 1, dell'articolo 17**, che gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

L'**articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007**, in attuazione del comma 791, articolo unico, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto, a partire dal 7 novembre 2007, che le prestazioni temporanee economiche, previste a favore delle lavoratrici, siano finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50 per cento, dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio (Circolare INPS n. 137/2007).

Il **decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2007**, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006 (**articolo 1**), e ha determinato, dal 1° gennaio 2008, in misura pari all'1,6 per cento, salvo conguaglio da effettuarsi per l'anno successivo, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 (**articolo 2**).

La **legge 29 novembre 2007, n. 222**, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale",

all'**articolo 34** reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminosi e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a rendicontare al Ministero dell'interno tali pagamenti ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero. In particolare, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'**articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503**, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO**

RENDICONTO DELL'ANNO 2007

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 2007 è stato redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 - *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70* - adeguando il sistema contabile amministrativo dell'Istituto ai principi introdotti, tra l'altro, dalla legge 3 aprile 1997, n.94.

Il bilancio della gestione è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, le cui poste sono state riclassificate ed indicate secondo un ordine rigoroso. Inoltre, il Conto Economico è redatto in forma "scalare", e non più a "sezioni contrapposte", in conformità agli schemi dei bilanci delle aziende che seguono la normativa civilistica.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2007 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 12 mln e uscite per 175 mln; la differenza fra le due poste di 163 mln, a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, è interamente coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO	CONTRIBUTO DELLO STATO	TOTALE	
	(in milioni di euro)			
2003	17	137	154	154
2004	20	143	163	163
2005	21	145	166	166
2006	14	149	163	163
2007	12	163	175	175

Nella tabella che segue si riportano, in forma aggregata, i dati espressi in migliaia di euro relativi al valore della produzione, costo della produzione, proventi ed oneri finanziari, risultato d'esercizio e avanzo patrimoniale accertati per il 2007, raffrontati con i corrispondenti dati accertati per il 2006.

RENDICONTO ANNO 2007

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE degli ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO

(in migliaia di euro)

	ANNO 2007 CONSUNTIVO	ANNO 2006 CONSUNTIVO	VARIAZIONI
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI:			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	11.103	12.953	-1.850
Contributi di proscrittori volontari	93	56	37
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborsi di contributi	-2	-5	3
Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	11.194	13.004	-1.810
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Entrate non classificabili in altre voci	125	219	-94
Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS (G.I.A.S.)	163.254	149.286	13.968
Totale altri ricavi proventi	163.379	149.505	13.874
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	174.573	162.509	12.064
COSTO DELLA PRODUZIONE			
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI:			
Spese per prestazioni	-168.796	-158.080	-10.716
Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero prestazioni	1.010	854	156
Rimborsi da altre gestioni dell'INPS	5	22	-17
Totale delle prestazioni istituzionali	-167.781	-157.204	-10.577
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Svalutazione crediti contributivi	-416	-11	-405
Totale ammortamenti e svalutazioni	-416	-11	-405
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI			
Prelievo da accantonamenti vari	1	3	-2
Totale accantonamenti ai fondi ed oneri	1	3	-2
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-1.321	-1.034	-287
Spese non classificabili in altre voci	-8	-2	-6
Spese amministrazione	-919	-1.059	140
Onere per il trasferimento allo Stato	0	-38	38
Contributo conto interessi agli inquilini	(...)	(...)	
Totale oneri diversi di gestione	-2.248	-2.133	-115
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-170.444	-159.345	-11.099
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	4.129	3.164	965
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
Redditi e proventi patrimoniali	(...)	0	0
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	1	1	0
Totale altri proventi finanziari	1	1	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
Oneri finanziari	-4.100	-3.478	-622
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-4.100	-3.478	-622
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-4.099	-3.477	-622
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari	27	349	-322
Oneri straordinari	-27	0	-27
Totale altri proventi Straordinari	0	349	-349
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (D)	0	349	-349
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A)+(-B)+(C)+(D)	30	36	-6
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-30	-36	6
- RISULTATO D'ESERCIZIO:			
AVANZO//DISAVANZO ECONOMICO	0	0	0
AVANZO//DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'ETERMINE DELL'ESERCIZIO	0	0	0

VALORE DELLA PRODUZIONE

Proventi e Corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi – le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro sono state determinate in 11,103 mln, con un decremento di 1,85 mln rispetto al consuntivo 2006. L'importo comprende sia i contributi per il trattamento di pensione che quelli per il trattamento di fine rapporto (allegato n. 2).

- QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Determinate in 93 mgl riguardano i versamenti degli iscritti per valori capitali di riscatto e le trattenute per divieto di cumulo effettuate sulle retribuzioni dei pensionati occupati.

I rimborsi di contributi sono stati determinati in 2 mgl.

ALTRI RICAVI E PROVENTI, sono riconducibili :

-Al trasferimento degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, determinato in 163,254 mln (in aumento di 13,968 mln rispetto al consuntivo dell' anno precedente) . Il trasferimento rappresenta la copertura del disavanzo di esercizio, posto a carico dello Stato, in applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972.

- entrate non classificabili in altre voci, per 125 mgl, costituite principalmente da ammende e sanzioni, nonché da interessi per dilazioni di pagamento.

COSTO DELLA PRODUZIONE

Le SPESE PER PRESTAZIONI - Determinate in 168,796 mln attengono principalmente all'onere per la corresponsione delle rate di pensioni, il cui importo di 157,451 mln è al netto dell'assegno al nucleo familiare e della parte ritenuta di natura non previdenziale, posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

L'importo complessivo di 168,796 mln presenta un aumento di 10,716 mln rispetto all'anno 2006.

Le prestazioni comprendono anche la spesa per il trattamento di fine rapporto, quantificate in 17,759 mln , in aumento di 4,152 mln rispetto all'importo del consuntivo dell'anno precedente (l'onere afferente era stato determinato in 13,606 mln.)

Rientrano nel costo della produzione le POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE delle spese correnti - di 1,010 mln in aumento di 156 mgl rispetto al consuntivo dell'anno precedente , riguardano unicamente i recuperi di prestazioni.

Completa la voce, analizzata nell'allegato n.4, l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità .

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 2006 e 2007 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2006 E 2007

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2006	Vecchiaia	193	4.278.038	22.166
	Invalidità	-	-	-
	Superstiti	157	1.643.721	10.470
	Complesso	350	5.921.759	16.919
2007	Vecchiaia	229	5.293.509	23.116
	Invalidità	1	22.868	22.868
	Superstiti	158	1.686.893	10.677
	Complesso	388	7.003.270	18.050

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2006 E 2007

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO ANNUO
2006	Vecchiaia	5.573	106.394.679	19.091
	Invalidità	86	1.331.487	15.482
	Superstiti	4.207	41.804.413	9.937
	Totale	9.866	149.530.579	15.156
2007	Vecchiaia	5.608	110.376.005	19.682
	Invalidità	82	1.328.913	16.206
	Superstiti	4.137	43.023.658	10.400
	Totale	9.827	154.728.576	15.745

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi(*)	Prestazioni	Rapporto Iscritti Pensioni	Rapporto Contributi Prestazioni
			(in milioni di euro)			
2003	985	10.209	14	149	0,10	0,09
2004	773	10.026	18	157	0,08	0,11
2005	1014	10.074	20	160	0,10	0,12
2006	790	9.866	13	162	0,08	0,08
2007	594	9.827	11	168	0,06	0,07

(*) Comprensivi delle "Quote di partecipazione degli iscritti".

Oneri diversi di gestione per complessivi 2,248 mln**Afferiscono principalmente a :**

TRASFERIMENTI PASSIVI - Pari a 1,321 mln, sono principalmente riferibili ai trasferimenti effettuati a favore dello Stato e di altri enti, come specificato nell'allegato n. 4.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - L'importo, determinato in 919 mgl, è costituito per 916 mgl dalle spese di amministrazione rilevate complessivamente dall'Istituto ed attribuite alle gestioni in base ai criteri previsti dall'art.57 del Regolamento di contabilità dell'I.N.P.S. e per 3 mgl dalle spese connesse alla gestione e alla vendita degli immobili cartolarizzati.

Nella tabella che segue si riportano, per grandi aggregati, i dati delle predette spese rilevate negli anni 2006 e 2007.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2007 (in migliaia di euro)	CONSUNTIVO 2006 (in migliaia di euro)
	(migliaia di euro)	
SPESE PER IL PERSONALE..... (dirette e indirette)	605	703
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI: (dirette)	141	126
Amministrazione postale - Banche.....	102	111
Altri Enti.....	39	15
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	16	19
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO PULIZIA, VIGILANZA MANUTENZ. E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI...	48	58
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI..... (dirette)		
SPESE LEGALI (dirette).....	52	34
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI..... (comprese quote ammortamento)	51	40
ALTRE SPESE (dirette e indirette).....	91	126
TOTALE.....	1.004	1.106
MENO RECUPERI.....	67	47
MENO RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI.....	21	4
TOTALE NETTO.....	916	1.055